

Edizione di venerdì 10 gennaio 2014

REDDITO IMPRESA E IRAP

[Compensi agli amministratori entro il 12 gennaio: attenzione ai pagamenti e alla delibera](#)
di **Fabio Garrini**

IMPOSTE SUL REDDITO

[Il recupero edilizio in misura decrescente](#)
di **Leonardo Pietrobon**

IMPOSTE SUL REDDITO

[Il regime amministrato paga l'IMU](#)
di **Fabio Pauselli**

IMPOSTE SUL REDDITO

[Pronte le retribuzioni convenzionali per il 2014](#)
di **Nicola Fasano**

ACCERTAMENTO

[Raddoppio dei termini solo in presenza di ipotesi di reato riscontrate prima dello spirare dei termini ordinari di accertamento](#)
di **Massimo Conigliaro**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[La città dei Papi e non solo](#)
di **Chicco Rossi**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Compensi agli amministratori entro il 12 gennaio: attenzione ai pagamenti e alla delibera

di **Fabio Garrini**

Una delle verifiche che le società devono porre in essere all'inizio del periodo d'imposta è il pagamento del **compenso** 2013 spettante agli **amministratori**: come ben noto, infatti, l'art. 95 c. 5 TUIR ne consente la deducibilità nel periodo d'imposta solo se, oltre che essere di competenza, esso viene **anche pagato** in tale anno. Di seguito si ricorderà la problematica e le regole applicative, evidenziando come sia importante (e non poco) anche l'aspetto documentale.

In questa sede si tralascia volutamente il ridicolo filone giurisprudenziale (comunque contrastato in seno alla stessa Cassazione) che vorrebbe in ogni caso il compenso amministratore indeducibile in quanto assimilabile al compenso dell'imprenditore individuale. Stendiamo un "velo pietoso" sperando che la vicenda trovi una pronta e definitiva soluzione...

Il principio di cassa

Come detto, per la deducibilità in capo alla società del compenso erogato all'amministratore è (anche) necessario il suo materiale pagamento nel corso di tale anno. Al riguardo, in assenza di chiarimenti ufficiali sulla questione, è opinione diffusa che solo il compenso soggiace alla deducibilità per cassa sancita dall'art. 95 c. 5 e non anche i relativi **contributi**, che sarebbero quindi deducibili per **competenza**.

Sul tema della deducibilità occorre comunque distinguere. Va infatti evidenziato come, nel caso di amministratore che consegue **reddito assimilato a quello di lavoro dipendente**, la deduzione nel 2013 è assicurata purché detta erogazione avvenga **entro il prossimo 12 gennaio 2014**. Tale principio – detto di "**cassa allargata**" – è stato introdotto già diversi anni addietro dall'Amministrazione Finanziaria con la [C.M. 57/E/01](#) sulla scorta della constatazione che la disposizione limitativa del TUIR mira a far coincidere il periodo d'imposta in cui i compensi sono assoggettati a tassazione in capo all'amministratore con quello in cui gli stessi sono dedotti dal reddito dell'erogante. Pertanto, poiché i compensi percepiti dall'amministratore entro il 12 gennaio concorrono alla formazione del suo reddito nel periodo d'imposta precedente (in forza dell'art. 51 c. 1 TUIR), essi saranno deducibili dalla società in tale periodo d'imposta.

Sulla scorta di tale considerazione occorre pervenire alla conclusione diametralmente opposta nel caso in cui l'amministratore eserciti tale attività quale **attività professionale**, con partita IVA (sul punto si veda quando affermato dall'Agenzia nella [C.M. 105/E/01](#)): il suo reddito, in questo caso, viene determinato sulla base dell'art. 54 TUIR, quindi sulla base del principio di **cassa "stretto"**. Pertanto, se il compenso viene pagato nel 2014, anche se entro il 12 gennaio, poiché per il professionista questa parcella costituirà compenso tassabile solo nel 2014, anche in capo alla società il diritto alla deduzione verrà maturato solo nel 2014.

In quest'ultimo caso, poiché a livello contabile detto compenso sarà comunque stato stanziato per competenza al conto economico del periodo d'imposta 2013, esso dovrà essere sterilizzato in dichiarazione dei redditi tramite una corrispondente **variazione aumentativa**.

Specularmente, nel caso in cui si stato pagato nel corso del 2013 un compenso amministratore relativo a periodi d'imposta precedenti (quindi non dedotto allora perché non pagato), nel 2013 esso diverrà deducibile, quindi si potrà computare una variazione, questa volta in diminuzione, nella dichiarazione dei redditi.

Tali variazioni devono poi essere accompagnate, a livello contabile, dalla gestione dei corrispondenti **effetti di fiscalità differita**: stanziare nel 2013 un compenso amministratore di € 100.000 e non pagarlo, comporta la rilevazione di un **credito per imposte anticipate** per € 27.500, credito che sarà riassorbito nel 2014 quando tale compenso sarà recuperato in deduzione tramite variazione diminutiva.

Da non dimenticare che secondo l'interpretazione ormai consolidata della Cassazione – in particolare si ricordi la celebre sentenza Cass. SS.UU. 21933 del 29 agosto 2008, ma ve ne sono diverse in tal senso, sia di legittimità che di merito – detti compensi devono risultare da una **specifica deliberazione assembleare** in cui viene riconosciuto, in maniera **esplicita**, il **diritto dell'amministratore a percepire lo specifico compenso**. Sul punto nella sentenza citata si legge come la conferma dei compensi può avvenire in sede di **approvazione del bilancio** solo nell'ipotesi in cui si possa dimostrare che *"l'assemblea convocata soltanto per l'esame e l'approvazione del bilancio, essendo totalitaria, abbia anche espressamente discusso e approvato una specifica proposta di determinazione dei compensi degli amministratori"*.

In caso di verifica, qualora manchi detta deliberazione, la società si vedrà contestata la deducibilità di tale componente reddituale: è quindi necessario, quanto prima, verificare l'esistenza di tale delibera.

Inoltre, poiché la funzione di amministratore è, in via generale, da presumersi onerosa (Cass. 1915/08), qualora questo svolga **gratuitamente** la propria attività è consigliabile che l'assemblea dei soci **deliberi**, con specifica accettazione da parte dell'amministratore, in merito all'**assenza della remunerazione**, per evitare che, in caso di future contestazioni, il beneficiario possa reclamare un (supposto) compenso per l'opera svolta (Cass. 19697/07), questione che è bene evidenziare anche all'interno della nota integrativa.

IMPOSTE SUL REDDITO

Il recupero edilizio in misura decrescente

di **Leonardo Pietrobon**

La **detrazione del 50% sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio**, di cui all'art. 16-bis del Tuir, non conosce pace. Il 31.12.2013 sembrava fosse l'ultimo giorno di vita della "maxi-detrazione" **nella misura del 50%**, invece il Legislatore nazionale, forse in vena di regali natalizi, con la Legge di Stabilità 2014 ha fortunatamente **prorogato la detrazione** in commento fino alla fine del 2014, stabilendo che per l'anno 2015 la stessa sarà ridotta alla misura del 40%, per poi ritornare a partire dal 2016 alla tradizionale misura del 36%.

Oltre allo spostamento temporale di validità della "maxi-detrazione" nella misura del 50%, la Legge di Stabilità 2014 ha mantenuto **inalterato anche il limite massimo di spesa** per unità immobiliare **fissato in € 96.000,00**, fino al 31.12.2015, per poi ridurre tale limite ad € 48.000,00, a partire dal 1° gennaio 2016.

In termini numerici, quindi, la detrazione Irpef massima sarà così composta:

Periodo di sostenimento della spesa	Percentuale di spesa detraibile	Limite massimo di spesa	Detrazione Irpef massima ammessa
1.1.2014 – 31.12.2014	50%	€ 96.000,00	€ 48.000,00
1.1.2015 – 31.12.2015	40%	€ 96.000,00	€ 38.400,00
1.1.2016 – 31.12.2016	36%	€ 48.000,00	€ 17.280,00

Tali aspetti numerici, meritano alcune considerazioni che al momento del sostenimento della spesa, spesso vengono dimenticate.

In primo luogo, una considerazione apparentemente banale, ma necessaria è rappresentata dalla valutazione dell'ipotetica **capienza d'imposta** del soggetto Irpef, al fine di prendere in considerazione l'eventuale concorrenza alla spesa di un altro soggetto Irpef, quale potrebbe essere il convivente, al fine di **massimizzare il "beneficio" fiscale**.

In secondo luogo, considerando che la tipologia di spesa in commento fortunatamente rappresenta una **detrazione a regime**, ma con **percentuali e limiti di spesa decrescenti** nel prossimo triennio, le maggiori attenzioni dovranno essere prestate con riferimento al passaggio dal 2015 al 2016, in cui, come accennato la soglia di spesa massima passa da € 96.000,00 (per il 2015) ad € 48.000,00 (per il 2016). Con riferimento a tale ultima annualità e al

singolo intervento, il contribuente deve verificare di **non aver già raggiunto**, nel corso dell'anno precedente (anno 2015), **l'importo di € 48.000,00**, in quanto, **l'eventuale spesa eccedente** sostenuta nel corso dell'anno 2016 risulterebbe indetraibile.

Sulla base di tali considerazioni, quindi, il contribuente che, per tipologia di intervento, **prevede di superare la soglia di € 48.000,00** dovrebbe cercare di **sostenere le spese negli anni 2014 e 2015, beneficiando** in tal modo: da un lato della **maggiore detrazione** (50% e 40%) e dall'altro lato di un **maggior "plafond" di spesa detraibile**.

Una previsione normativa di sicuro gradimento, aggiuntiva rispetto alla proroga della "maxi-detrazione" di cui sopra, è rappresentata dalla proroga anche delle c.d. "spese minori", contenute nelle lett. da c) ad l) del comma 1 dell'art. 16-bis D.P.R. 917/1986, quali:

- la ricostruzione o il ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi;
- la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali;
- l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- la prevenzione di atti illeciti;
- la cablatura degli edifici;
- il contenimento dell'inquinamento acustico;
- le misure antisismiche;
- la bonifica dell'amianto;
- la riduzione degli infortuni domestici;
- il conseguimento di risparmio energetico.

Di conseguenza, la proroga, nei termini sopra indicati, **non riguarda solo** i conosciuti interventi di **manutenzione ordinaria su parti comuni** di edifici, di **manutenzione straordinaria**, di **restauro e risanamento conservativo** e le **ristrutturazioni**, quali interventi specificati alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3, comma 1 del D.P.R. n. 380/2001, ma riguarda anche gli interventi minori sopra elencati.

Il dubbio circa la validità della proroga in commento, invece, riguarda la detrazione prevista al **comma 3 dell'art. 16-bis del Tuir** e riguardante la detrazione delle **spese sostenute per l'acquisto di unità immobiliari site in edifici completamente ristrutturati** da imprese di costruzione o cooperative edilizie che, entro i sei mesi successivi alla fine dei lavori, provvedono alla vendita/assegnazione dell'immobile e la cui detrazione è determinata applicando la percentuale di detrazione vigente nel periodo (50%, 40% o 36%) sul **25% del prezzo di acquisto**, nel limite massimo di € 96.000,00 o € 48.000,00.

Il dubbio nasce dal fatto che il **comma 130 della L. n. 143/2013** (Legge di Stabilità 2014) stabilisce che le proroghe come sopra esplicitate sono stabilite **"ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"**.

Di conseguenza, interpretando in modo letterale e restrittivo la norma sembrerebbe che, dal 1°

gennaio 2014, la detrazione di cui al comma 3 dell'art. 16-bis D.P.R. 917/1986 (spese per l'acquisto di immobili completamente ristrutturati), **esiste ancora** certamente, non più nella misura del 50% con il limite di € 96.000,00, ma **nella misura del 36%** calcolata sul 25% del corrispettivo pagato e con il limite di € 48.000,00.

La questione, tuttavia, potrebbe essere risolta rivolgendo un sguardo al passato e precisamente a quando l'art. 11, comma 1 del D.L. 83/2013 aumentò per la prima volta la detrazione dal 36% al 50% creando il medesimo dubbio applicativo, in quanto venne stabilito che tale aumento riguardava tutte le detrazioni di cui al comma 1 dell'art. 16-bis D.P.R. 917/1986, omettendo di citare il comma 3 dello stesso dettato normativo.

Sulla questione, tuttavia, si potrebbe ritenere ancora **applicabile l'indicazione fornita dall'Agenzia delle Entrate** con [la C.M. 29/E/2013](#), peraltro preceduta dalla **Studio del Notariato dell'8.1.2013 n. 129-2012-T**, secondo cui *“l'innalzamento della percentuale di detrazione dal 36% al 50% el'incremento delle spese ammissibili da € 48.000 a € 96.000 si applicano anche alle spese sostenute per gli interventi di cui al successivo comma 3 del medesimo art. 16-bis del TUIR, assunte in misura pari al 25% del prezzo di acquisto o di assegnazione dell'unità immobiliare. Ciò in quanto gli interventi oggetto del comma 3 (restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia) coincidono con quelli ammissibili alla detrazione in base al comma 1 (in particolare alle lett. a e b), così come sono i medesimi l'aliquota applicabile e l'importo massimo della spesa ammissibile”*. Sulla questione appare doverosa una breve conferma, da parte della stessa Agenzia.

IMPOSTE SUL REDDITO

Il regime amministrato paga l'IMU

di **Fabio Pauselli**

Il **regime del risparmio amministrato**, come noto, è quel regime per cui un investitore affida i propri risparmi in deposito o in custodia presso un intermediario finanziario; così facendo, pur mantenendo la gestione degli strumenti finanziari, è sollevato da tutti gli obblighi fiscali (dichiarazione, versamento, ecc...) conservando, di fatto, l'anonimato.

Nell'abrogare l'IMU sulla prima casa, il [D.L. 133/2013](#) all'**articolo 2, comma 5**, ha previsto, a decorrere dal 2013, per gli intermediari che applicano l'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria nell'ambito del regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 461/1997, il **versamento di un acconto** della medesima imposta nella misura del 100% dell'ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi dell'anno, **entro il 16 dicembre** di ciascun anno.

I modi e i tempi con cui è stata emanata la norma hanno colto di sorpresa gli operatori i quali, vista l'imminente scadenza, hanno avuto non poche difficoltà nel determinare l'importo da versare. L'Agenzia delle Entrate con la [Risoluzione n. 91/E del 2013](#) ha fornito alcune precisazioni. Innanzitutto, poiché il versamento dell'imposta sostitutiva avviene entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata applicata, ha specificato che l'importo da versare entro il 16 dicembre deve essere pari alla **sommatoria dei versamenti dovuti per le plusvalenze del periodo che va da novembre a settembre** di ciascun anno, al lordo delle compensazioni eventualmente effettuate. Questo significa che per determinare l'ammontare dovuto, **si dovranno considerare soltanto le plusvalenze maturate** anche se compensate con delle minusvalenze già presenti sul medesimo conto. Così facendo si viene a creare un meccanismo per mezzo del quale si determina il **pagamento di un'imposta su di un imponibile alquanto "virtuale"**, visto e considerato che la sua esistenza sarà tutta da verificare e con il rischio concreto di generare situazioni croniche di crediti d'imposta.

Per comprenderne la portata facciamo un esempio. Immaginiamo un investitore che nel corso del 2013 abbia aperto un conto di trading su derivati finanziari in regime di risparmio amministrato. La gestione ha fatto registrare soltanto una plusvalenza di € 2.450, sulla quale è stata corrisposta un'imposta sostitutiva di € 490 ($2.450 \times 20\%$), per il resto ha chiuso l'anno 2013 con una minusvalenza complessiva di € 5.500. In base alla formulazione della norma, il nostro contribuente il 16 dicembre 2013 si sarà trovato a sborsare un acconto di € 490 nonostante la gestione negativa, con un credito d'imposta da far valere sulle future plusvalenze. Infatti, come chiarito dalla stessa risoluzione ministeriale, il versamento dell'acconto potrà essere

scomputato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo **esclusivamente dai versamenti concernenti la medesima imposta sostitutiva**. Resta da capire cosa succede se, in presenza di un tale credito d'imposta, si decide di chiudere il conto in amministrato; sarà sufficiente una certificazione dell'intermediario sulla falsa riga di quella prevista per le minusvalenze, oppure si dovrà ricorrere all'istanza di rimborso?

Tutti interrogativi che dimostrano la superficialità circa il *modus operandi* con cui sono emanati determinati provvedimenti di natura tributaria nel nostro Paese, sempre più spesso orientati a sole esigenze di "cassa".

IMPOSTE SUL REDDITO

Pronte le retribuzioni convenzionali per il 2014

di **Nicola Fasano**

Con il [D.M. 23 dicembre 2013](#), pubblicato sulla G.U. del 3 gennaio scorso sono state approvate le retribuzioni convenzionali per il periodo di imposta 2014, da utilizzare nel caso di **lavoro dipendente svolto all'estero**.

Per quest'anno gli importi sono stati **incrementati dell'1,5%** (a fronte dell'aumento del 3% dello scorso anno). Le retribuzioni in esame hanno rilevanza sia ai fini previdenziali che fiscali.

Dal punto di vista fiscale si ricorda che ai sensi dell'art. 51, comma 8-bis, Tuir, in deroga alle disposizioni previste dai commi precedenti del medesimo art. 51, il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero **in via continuativa** e come **oggetto esclusivo del rapporto** da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero **per un periodo superiore a 183 giorni**, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto di cui all'art. 4, comma 1, del d.l. 317/1987 (convertito con modificazioni dalla L. 398/87), in relazione ai vari settori produttivi e in funzione dell'inquadramento della risorsa.

Al riguardo, va in primo luogo precisato che la disciplina in esame si rivolge a quei lavoratori che, pur svolgendo l'attività lavorativa all'estero, in base all'articolo 2 del TUIR **continuano ad essere qualificati come residenti fiscali in Italia** (in quanto sussiste in Italia, per la maggior parte del periodo di imposta, l'iscrizione nell'Anagrafe della popolazione residente, o il domicilio – inteso come centro di affari e interessi – o la residenza, da intendersi come dimora).

In linea generale, i casi più ricorrenti in cui si deve fare riferimento alle retribuzioni convenzionali sono quello in cui il dipendente va a lavorare all'estero **nella seconda parte dell'anno fiscale considerato** e quello in cui mantiene il **centro dei propri affari e interessi in Italia** (semplificando, nel caso dei dipendenti, soprattutto quando la famiglia resta in Italia). Trattasi infatti di circostanze in cui la persona fisica, salvo ovviamente l'analisi da effettuarsi caso per caso, resta fiscalmente residente in Italia.

Per l'applicazione delle retribuzioni convenzionali, poiché la norma richiede che il lavoro sia svolto in via continuativa ed esclusiva all'estero, è necessario che **sia stipulato uno specifico contratto di distacco o assegnazione all'estero**. E' inoltre consigliabile l'apposita annotazione nel Libro Unico del Lavoro. Ciò ovviamente qualora il dipendente sia inviato all'estero da una società italiana, generalmente presso una consociata straniera. La disciplina in esame, tuttavia,

deve ritenersi senz'altro applicabile, ricorrendo le altre condizioni, **anche quando il dipendente sia assunto direttamente da una società estera**. Ovviamente, qualora ci sia un **sostituto di imposta italiano** sarà quest'ultimo ad applicare le **ritenute** considerando le retribuzioni convenzionali. In assenza del sostituto dovrà essere il **dipendente a riportare nel proprio Modello Unico** il reddito di lavoro determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali.

Per quanto concerne il computo dei giorni di effettiva permanenza del lavoratore all'estero, come chiarito dalla [circolare 207/E/2000](#), **par. 1.5.7**, il periodo da considerare **non necessariamente deve risultare continuativo**: è sufficiente che il lavoratore svolga l'attività all'estero per un minimo di 183 giorni nell'arco di dodici mesi, anche a cavallo di due periodi di imposta.

Per l'effettivo conteggio dei giorni di permanenza del lavoratore all'estero rilevano, in ogni caso, nel computo dei 183 giorni, il **periodo di ferie, le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, indipendentemente dal luogo in cui sono trascorsi**.

Da ultimo, deve evidenziarsi che la risoluzione [n. 48/E/2013](#) ha chiarito come ai fini del **credito di imposta** (che spetta in Italia a seguito della doppia tassazione del reddito di lavoro dipendente anche, di solito, nel Paese estero) il riproporzionamento dell'imposta estera di cui all'art.165 Tuir deve essere effettuato **riqualificando il reddito estero con le regole italiane**, come se l'attività lavorativa fosse stata svolta in Italia, applicando le disposizioni dei commi da 1 a 8 dell'art. 51.

ACCERTAMENTO

Raddoppio dei termini solo in presenza di ipotesi di reato riscontrate prima dello spirare dei termini ordinari di accertamento

di **Massimo Conigliaro**

Interessante pronuncia della seconda sezione della **Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna** in tema di **raddoppio dei termini dell'accertamento** in caso di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria. I giudici tributari nella [sentenza n. 191 del 11.9.2013](#) affermano il condivisibile principio che *“fin dall'inizio della verifica tributaria devono emergere **chiari ed obiettivi elementi indiziari di illeciti tributari con rilevanza penale**”*.

Tale principio è la logica conseguenza di quanto stabilito dalla **Corte Costituzionale (sentenza 247/2011)** che non si è limitata ad osservare che il raddoppio dei termini di accertamento è necessario per dotare l'Amministrazione Finanziaria di un maggior lasso di tempo per acquisire dati utili a contrastare illeciti tributari, ma ha anche chiarito che la gravità e la difficoltà di rilevamento di detti illeciti derivano dalla **non arbitraria ipotizzabilità dei reati perseguibili**.

Nel caso affrontato dai giudici ravennati la verifica fiscale che aveva portato all'emissione dell'avviso di accertamento era iniziata con l'invio di un **questionario** notificato in data 15 ottobre 2009 ed i fatti costituenti ipotesi di reato erano stati constatati **al termine delle operazioni** di accertamento il 14 dicembre 2011. La sequenza temporale di tali accadimenti portava ad una considerazione: l'Ufficio aveva intrapreso la verifica (peraltro definita di “particolare complessità, sia in fatto che sotto il profilo giuridico”) senza avere non solo **elementi di fatto** certi ma nemmeno una **probabile possibilità** di ottenere un risultato investigativo idoneo a legittimare un raddoppio dei termini.

Non solo. Il controllo era iniziato quando il **termine breve di accertamento era già decorso** e quindi oltre a mancare i già citati chiari e obiettivi elementi indiziari, non si conosceva ancora l'interpretazione della Corte Costituzionale in riferimento all'autonomia del termine raddoppiato rispetto a quello quadriennale e vi era molta incertezza sulla possibilità di notificare un valido avviso di accertamento con la contestazione di reati tributari dopo la scadenza del termine di al comma 1 dell'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Sorgeva quindi il dubbio che l'Ufficio avesse iniziato il controllo sulla base di fatti che **non erano ancora obiettivamente riscontrabili** da parte di un pubblico ufficiale per l'insorgenza

dell'obbligo di denuncia penale, lasciando presumere che vi fosse una valutazione discrezionale e meramente soggettiva.

L'avviso di accertamento, nel caso di specie, era stato emesso in data 12 dicembre, cioè prima della conclusione dell'indagine e senza che fossero ancora emersi (o almeno non erano ancora certi nella valutazione dell'Ufficio) **gli illeciti di rilevanza penale**, constatati solo al termine della verifica.

La cronologia dei fatti – osserva la CTP di Ravenna – obbliga ad una riflessione: *la notifica dell'avviso di accertamento è avvenuta in concomitanza con la **chiusura dell'indagine** (14 dicembre) ma la materiale redazione dell'atto è avvenuta due giorni prima, quando ancora non si era verificato il **presupposto** per un legittimo **raddoppio dei termini**.*

*Posto che con la notifica (per quanto qui interessa) si porta semplicemente a conoscenza del contribuente una **determinata contestazione** con conseguente pretesa tributaria, sorgono dubbi sulla validità di un atto la cui motivazione deve essere ritenuta rappresentativa soltanto di una **possibile (ma non accertata) situazione** idonea a legittimare il raddoppio dei termini.*

*E non è chiaro nemmeno come l'Amministrazione Finanziaria possa affermare che non avrebbe potuto operare alcuna fondata **notizia di reato** senza prima aver contestato il superamento delle soglie previste per legge: tale superamento, ragionevolmente, non sarà stato calcolato e quindi scoperto solo al momento della redazione dell'avviso di accertamento, bensì si sarà rivelato nel corso dell'indagine con successiva formalizzazione al momento di emissione dell'atto impositivo.*

La **Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna** ha quindi giudicato l'operato dell'Ufficio **tardivo** (o almeno non tempestivo) in riferimento all'inoltro della denuncia; atto, questo, che avrebbe dovuto **precedere l'emissione dell'avviso di accertamento** ed esservi allegato, sia per rispettare un'estensiva interpretazione del comma 1 dell'art. 7 della L. n. 212 del 2000 sia, soprattutto, per far comprendere al contribuente (e consentirgli quindi una maggior tutela del proprio diritto di difesa) quali erano i fatti di rilevanza penale comunicati alla **Procura della Repubblica** che determinavano l'applicazione di una norma per lui fortemente penalizzante.

Tale pronuncia si pone in linea con un precedente della **CTP Bari (sentenza n. 192/2011)** che **ha stabilito che il raddoppio dei termini per l'accertamento fiscale, previsto nei casi di reati tributari con obbligo di denuncia penale (ex art.37, comma 24, D.L. n.223/06), non può essere applicato retroattivamente**, tenuto conto del carattere afflittivo sanzionatorio che ne deriverebbe al ricorrente.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

La città dei Papi e non solo

di Chicco Rossi

Prima di tutto buon anno a tutti i lettori e in particolare al rag. Monti che ha vinto la bottiglia della cantina di Chicco Rossi, optando per un rosso fermo.

E proprio in una terra che produce un vino con tali caratteristiche andiamo oggi: la **Ciociaria**, terra di Papi, degli avi di Giulio Andreotti politico che, a prescindere dai colori politici, forse rimpiangiamo se rapportato agli attuali (leggasi un ex sindaco di un paese di quelle terre: Fiorito Franco) e di una svolta politica che ha cambiato il corso della destra italiana.

Il nostro viaggio parte da Anagni, meglio nota come la *città dei Papi*, **per aver dato i natali a ben 4 pontefici** (Innocenzo III, Alessandro IV, Gregorio IX e quel Bonifacio VIII del noto schiaffo di dantesca memoria: “ *Perché men paia il mal futuro e 'l fatto, veggio in Alagna intrar lo fiordaliso, e nel vicario suo Cristo esser catto. Veggio un'altra volta esser deriso; veggio rinovellar l'aceto e 'l fiele, e tra vivi ladroni esser anciso.* ») e per essere stata **residenza pontificia**.

Lo schiaffo, che in realtà è stato solamente morale e non fisico, rappresenta l'apice del dissidio tra il pontefice ed Filippo *il Bello*, per definire la supremazia del potere spirituale su quello temporale, come auspicato dal papa. A seguito della morte di Bonifacio VIII la sede papale fu trasferita ad Avignone (futura tappa culinaria di Chicco Rossi, ma spettiamo la primavera inoltrata così possiamo anche andare a divertirci nella mondana Saint Tropez).

Per arrivare al palazzo papale e alla **splendida cattedrale** dei primi del Mille si percorre una strada stretta fiancheggiata da palazzi medievali tra i quali vale sicuramente la pena di **visitare la casa Barnekow, la sala della Ragione all'interno del palazzo comunale (palazzo che prende il nome dall'architetto Jacopo da Iseo che lo progettò), palazzo Lauri, palazzo Traietto**. Si arriva nella piazza della cattedrale, da cui si può ammirare una veduta della vallata sottostante e tramite una scala si giunge fino all'entrata della cattedrale davanti alla quale si erge il campanile. All'interno il duomo ospita la splendida cripta i cui affreschi costituiscono uno dei più interessanti cicli pittorici del Duecento italiano ma soprattutto per il **pavimento cosmatesco** (è opinione comune che esso sia un'opera firmata dal marmoraro romano Cosma, coadiuvato dai figli Luca e Jacopo).

Per un rapido spuntino ci si può fermare in una delle tante pizzerie al taglio, infatti, Anagni non offre un'ampia offerta ristorativa ma, per i *gourmant* è sempre possibile impostare il navigatore **destinazione Acuto**, piccolo paesino che si erge su di una collina appartenente ai

monti Ernici alta circa 700 metri e il cui nome si deve proprio alla forma dell'altura. Per arrivare bisogna prendere la strada che porta a Fiuggi, centro conosciuto per le acque curative e non solo. È lì che ci fu la svolta politica della destra con l'abbandono del Movimento sociale di almirantiana memoria.

Ma noi come detto, stiamo andando ad Acuto per entrare nel mondo di Salvatore Tassa, il *patron* de "**Le colline ciociare**" confermatosi anche per il 2014 miglior cuiniere del Lazio secondo la guida del Gambero Rosso.

Con sapienza entrerete in un mondo fatto di sapori genuini dove la regina è la cipolla fondente, vecchio *must* sin dal 2004 di Tassa.

Per gli amanti della buona cucina che, tuttavia, hanno deciso di adottare la *spending review*, sempre ad Acuto si può andare a trovare Magno (incredibile la sua somiglianza con il grande, in tutti i sensi, Antonino Cannavacciuolo di cui però in questo caso non c'è bisogno) che ci accoglierà in un **vecchio frantoio di rara bellezza** con i suoi soffitti a volta che attraggono l'attenzione a tal punto che si sente solamente il crepitare della legna che arde nel camino.

Il ristorante è a gestione familiare e trova quale regina incontrastata della cucina la mamma di Magno che con ricette semplici ma genuine, sono infatti ricette di casa sua, vi saprà catturare.

Non si può andar via senza aver assaggiato delle rigorose fettuccine fatte in casa con un sugo di cinghiale o di lepre di modo da poter sorvegliare amabilmente un buon bicchiere di Cerciolo: un cesanese di affile dall'ottimo rapporto qualità-prezzo (prossimamente qualcuno lo potrà apprezzare direttamente).

Infatti, ad accompagnare le libagioni, in Ciociaria non ci può essere che il re dei vini locali: il **Cesanese del Piglio** che trae il nome dal paese situato a un'altitudine di 620 su una propaggine del monte Scalambra che si raggiunge passando per boschi di castagni.

La nostra scelta cade sul **Romanico** prodotto dai Conti Coletti di cui abbiamo visto il palazzo nobile ad Anagni, vino prodotto in ossequio al disciplinare e quindi con almeno il 90% di cesanese di affile. Affinato per 18 mesi in *barriques* di rovere, ma nonostante questo anticipiamo come si presentino bilanciate le note vanigliate, si presenta con un colore rubino cupo, profondo. All'olfatto si incontrano frutti a bacca rossa e nera con note di tabacco, liquirizia e spezie, senza dimenticare l'amarena e la ciliegia. Al palato morbido, di buon corpo, armonico. Ovviamente trova il suo connubio perfetto con l'abbacchio alla scottadito accompagnato con un piatto di cicoria impreziosita da una punta di peperoncino. Nell'attesa potete sempre chiedere una variante da spiluccare: delle semplici costolette di agnello impanate e fritte che si sciolgono in bocca al solo guardarle.

Espressione tipica del territorio, il ROMANICO è frutto della sapidità: all'analisi gustativa spiccano sentori di frutta rossa, con netto ricordo di amarena e di ciliegia.

Dalla sua vinificazione si ottiene un vino rosso di gran classe, la cui potenza si coniuga ad eleganza e finezza, caratteristiche esaltate da un equilibrato affinamento in piccoli fusti fabbricati con rovere proveniente dalle migliori foreste del massiccio centrale francese.